

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 129/1969 (ISPEZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA).

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, nel ribadire quanto già comunicato con il precedente rapporto, si forniscono i dovuti chiarimenti in ordine all'osservazione generale e all'osservazione (diretta) della Commissione di Esperti.

Osservazione generale.

Con riferimento ai chiarimenti forniti dalla Commissione di Esperti in ordine all'applicazione degli articoli 12, paragrafo 1, e 27 della Convenzione in esame, riguardanti la cooperazione effettiva tra i Servizi di vigilanza in agricoltura e gli Organi giudiziari, nonché alla richiesta di informazioni sulle misure adottate dal Governo italiano in tale ambito, si rinvia a quanto già comunicato in ordine all'osservazione generale della Convenzione n. 81/1947, di pari oggetto.

Osservazione (diretta).

Al riguardo, si precisa che il rapporto di lavoro nel settore agricolo è soggetto ad una regolamentazione speciale dettata dal Codice civile, dai contratti collettivi di settore e da molteplici disposizioni di legge riguardanti gli obblighi previdenziali ed assicurativi, nonché dalla prassi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIR).

Nell'ordinamento italiano, tuttavia, non è prevista una normativa speciale per l'ispezione del lavoro in agricoltura.

Pertanto, come già rappresentato nel precedente rapporto, in virtù di quanto stabilito dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche in tale settore, è affidata principalmente ad uffici facenti capo al Ministero del Lavoro.

Tali uffici assumono e coordinano iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, e di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale (compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro), anche con l'ausilio degli Enti previdenziali e dei loro servizi.

In merito al **1° punto dell'osservazione**, riguardante l'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della Convenzione in esame, in considerazione di quanto sopra rappresentato, si rinvia a quanto già comunicato in ordine al 1° punto dell'osservazione (diretta) della Convenzione n. 81/1947, di pari oggetto.

In merito al **2° punto dell'osservazione**, riguardante l'applicazione degli articoli 26 e 27 della Convenzione in esame, si segnala che la Direzione Generale per l'attività ispettiva continua ad essere impegnata alla realizzazione di una nuova metodologia di rilevazione statistica, finalizzata a ottenere dati più conformi all'attività di vigilanza svolta dagli uffici periferici di questo Ministero e più rappresentativi dei reali fenomeni di irregolarità presenti nei diversi ambiti territoriali.

Per quanto concerne la pubblicazione del rapporto annuale sull'attività svolta dagli Organi di vigilanza, si rinvia a quanto già comunicato in ordine al 2° punto dell'osservazione (diretta) della Convenzione n. 81/1947, di pari oggetto.

Ad ogni buon fine, si inviano 4 prospetti con i dati relativi alla vigilanza ordinaria in agricoltura svolta nel 2007 dalle Direzioni regionali e provinciali del lavoro su tutto il territorio nazionale.

Come si può osservare da tali prospetti, si evidenzia che, nell'anno 2007, su un totale di 14.397 aziende agricole ispezionate, 5978 sono risultate irregolari, e che su 61.922 lavoratori interessati alle ispezioni, 10.048 sono risultati irregolari; di questi, 1.803 risultano essere lavoratori extracomunitari e 187 minori. Si evidenzia, altresì, che sono stati denunciati 89 casi di caporalato.

Il presente rapporto sulla Convenzione in esame è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- Prospetti con i dati relativi alla vigilanza ordinaria in agricoltura svolta nel 2007;
- Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto;
- Osservazioni inviate dalla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (CONFAPI).